

	SENT. N. 91/2024/R		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
	LA CORTE DEI CONTI		
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-		
	ROMAGNA		
	Composta da		
	Marco CATALANO	Pres. f.f. relatore	
	Riccardo PATUMI	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	I Referendario	
	pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	sul giudizio iscritto al nr. 46186 del registro di Segreteria.		
	TRA		
	Procuratore Regionale presso la Corte dei conti		
	ATTORE		
	CONTRO		
	FABILIA MILANO MARITTIMA S.r.l., con sede legale in Cervia (RA)		
	Via XVIII Traversa n. 14, codice fiscale/partita iva n. 02565930399, in		
	persona del legale rappresentante pro tempore;		
	BASTONI Mattia nato a Cesena (FO) il 6.8.1984, e residente in Cervia		
	(RA) alla Via Luigi Ghiberti n. 8, codice fiscale BSTMTT84M06C573G.		
	CONVENUTI		
	CONCLUSIONI		
	Per Il Procuratore Regionale della Corte dei conti:		
	<i>voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare FABILIA MILANO</i>		
	1		

MARITTIMA S.r.l. e BASTONI Mattia, in solido, a pagare in favore del Comune di Cervia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 10.601,50 (diecimilaseicentouno,50) ovvero quello diverso che verrà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dell'obbligo di versamento dell'imposta di soggiorno ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la società FABILIA MILANO MARITTIMA S.r.l e BASTONI Mattia davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

1. Con nota prot. n. 0031043/2023 dell'8 maggio 2023 integrata da successiva nota in data 8 giugno 2023 il Servizio Tributi del Comune di Cervia (RA) ha segnalato alla Procura l'omesso riversamento all'amministrazione comunale, da parte dei convenuti dell'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 a carico degli ospiti della struttura ricettiva denominata Fabilia Family Resort Milano Marittima - Lido, gestita dalla medesima società in Cervia, in Piazzale Torino n. 17, per un importo complessivo di euro 30.601,50.

2. La richiamata segnalazione riferiva, inoltre, che l'imposta dovuta non era stata riversata nonostante, per i periodi interessati, risultasse presentata dalla Società la dichiarazione riepilogativa mensile prevista dal regolamento comunale sull'imposta di soggiorno e che, per

conseguire il dovuto, il Comune di Cervia aveva emesso in data 23 marzo 2022 un avviso di accertamento esecutivo nei confronti della medesima Società, notificatole a mezzo pec in data 31 marzo 2022.

3. Con nota integrativa del 19 luglio 2023 il Comune di Cervia comunicava che la FABILIA S.r.l., in data 25.5.2022 aveva provveduto al parziale pagamento dell'avviso di accertamento sopra indicato mediante versamento sul conto della tesoreria comunale di euro 20.000.

4. Residuando per quanto sopra un danno di euro 10.601,50 all'erario del Comune di Cervia, la Procura ha notificato l'informativa prevista dall'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, invitandoli i convenuti a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a loro difesa nel termine di giorni quarantacinque, con l'avvertimento che nello stesso termine avrebbero potuto chiedere l'audizione difensiva personale.

Gli intimati non hanno presentato deduzioni scritte e non hanno formulata richiesta di audizione personale.

Veniva, pertanto, depositata citazione e alla udienza del 06.11.2024 assistiti dal segretario di udienza dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona di VPG Guida IORIO, la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. CONTUMACIA

Innanzitutto va dichiarata la contumacia di BASTONI Mattia, regolarmente citato per la udienza del 23.10.2024 (poi rinviata al 6.11.2024) e non costituitosi, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Mette conto evidenziare che, non essendosi egli costituito per il

23.10.2024 egli non ha diritto alla comunicazione del rinvio di ufficio dal 23.10.2024 al 6.11.2024.

Parimenti va dichiarata la contumacia della struttura alberghiera, poiché il giorno 30/11/2023 alle ore 10:17:09 (+0100) il messaggio "*Corte dei Conti - Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC - GIUDIZIO N. 46186 - RESPONSABILITA - MERITO*" proveniente da "*emiliaromagna.procura@corteconticert.it*" ed indirizzato a "*fabiliamilanomarittima@legalmail.it*" è stato consegnato nella casella di destinazione.

§ 2. GIURISDIZIONE

Va scrutinata ora, anche perché rilevabile di ufficio, la giurisdizione di questa Corte, approfonditamente scandagliata dalla Procura attrice, i cui tratti rilevanti sono stati così rappresentati.

Innanzitutto, per consolidata giurisprudenza del giudice della giurisdizione (ex multis, Corte di cassazione SS. UU. n. 19654/2018) e del giudice contabile (per tutte, Corte dei conti SS.RR. QM n. 22/2016) in presenza di regolamenti comunali - come quello del Comune di Cervia approvato con delibera del consiglio comunale n. 50 del 2015 e ss.mm. - che abbiano esternalizzato la riscossione dell'imposta di soggiorno con obbligo di riversamento al comune in capo al titolare/gestore della struttura ricettiva, tra questi e l'amministrazione comunale si instaura un autentico rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili; il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia, infatti, nell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato,

configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato.

Secondo l'organo requirente tale orientamento è stato ribadito (ex multis, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna n. 325/2021; id. Sezione II centrale n. 275 del 24 giugno 2022) anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77: "la somma corrisposta dall'ospite della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno, nel momento stesso in cui viene riscossa dal gestore per essere riversata al comune, assume natura di pecunia pubblica, con conseguente obbligo di rendicontazione e presentazione del relativo conto giudiziale e soggezione alla giurisdizione contabile e di responsabilità della Corte dei conti, senza che la qualifica di responsabile di imposta attribuita dal decreto legge n. 34/2020 al gestore comporti il venire meno della sua qualifica di agente contabile dell'amministrazione comunale, limitandosi la novella a rendere più sicuro l'adempimento dell'obbligazione tributaria il cui soggetto passivo resta sempre e solo l'ospite della struttura ricettiva".

Continua la Procura affermando che le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell'imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall'art. 5-quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l'applicazione del richiamato 3° comma dell'art. 180 anche ai casi

verificatisi prima del 19 maggio 2020 (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana 29 agosto 2022 n. 248).

Si afferma che il rapporto di servizio fondante la giurisdizione contabile discende in ogni caso già dagli obblighi posti, a carico del gestore delle strutture alberghiere e ricettive, dalla legge istitutiva dell'imposta di soggiorno (art 4. comma 1 ter, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e ss.mm. ii.) e dal regolamento del Comune di Cervia sulla medesima.

La Procura ha evidenziato anche l'esistenza di precedenti della Sezione (dai quali non ci si intende discostare) (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sezione giur. Emilia-Romagna n. 325 del 2021).

Di conseguenza, conclude la Procura, gli obblighi in discorso attestano in modo incontrovertibile la partecipazione del privato gestore alle attività di natura pubblicistica per mezzo delle quali l'amministrazione comunale accerta e riscuote l'imposta di soggiorno di sua pertinenza, per l'effetto che, quand'anche si ritenesse di non ravvisare in capo al gestore (o di non potere più ravvisare, alla luce delle recenti evoluzioni normative) i tratti tipici della figura dell'agente contabile, per l'innanzi unanimemente affermati dalla giurisprudenza, non potrebbe comunque essere negata la sussistenza, tra il gestore e l'amministrazione comunale di riferimento, della comune relazione funzionale fondativa della giurisdizione del giudice contabile sui soggetti pubblici o privati che, nell'ambito del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione di riferimento, cagionino danno a questa.

Ritiene questa Corte che l'approdo ermeneutico della Procura sia da condividere per le seguenti ulteriori considerazioni, tenuto conto,

anche, di una variegata e frastagliata giurisprudenza della Corte dei conti.

Come è noto l'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall'art. 25, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (oggetto di interpretazione autentica mercè l'art. 5-quinquies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha definito il gestore della struttura responsabile di imposta.

"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale."

Secondo alcuni approdi interpretativi tale innesto normativo avrebbe escluso la giurisdizione della Corte per devolvere le controversie alla giurisdizione tributaria.

Siffatto orientamento, avallato anche da qualche sporadico intervento della Corte di cassazione, non lo si condivide.

Come è noto, il responsabile di imposta è colui che si aggiunge, in funzione di garanzia, al debitore di imposta, ma NON è egli soggetto passivo del tributo, che rimane colui che è tenuto al pagamento (in questo caso il cliente della struttura ricettiva).

Il responsabile viene definito dall'art. 64, 3° comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale è tale chi *"in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi"*, prevedendo il medesimo comma in capo al responsabile il diritto di rivalsa per il caso di pagamento dell'imposta.

In altri termini, i soggetti che pongono in essere l'attività giuridica (i clienti) sono i coobbligati "principali", in quanto ad essi è riferibile l'attività da cui emerge la capacità contributiva, mentre il responsabile è coobbligato in solido, non per aver realizzato il presupposto impositivo, ma per il ruolo svolto nel procedimento impositivo, e cioè per la ricezione di somme di denaro; ed è per tale ragione che si parla di coobbligazione "secondaria" o "dipendente", nel senso che l'obbligazione di quest'ultimo esiste se e nella misura in cui esiste quella dell'obbligato principale.

Da queste considerazioni emerge come l'albergatore non adempie ad un suo obbligo tributario (il che comporterebbe la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice dei tributi), ma riceve dal soggetto passivo delle somme che deve riversare al comune; sicché, anche alla luce della novella normativa, nulla è cambiato circa la configurazione dell'albergatore quante volte questi riceva del denaro a destinazione pubblica dal soggetto passivo e lo trattenga presso di sé o, comunque, non lo riservi al titolare della potestà impositiva.

Insomma, si tratta di una figura del tutto analoga ad altri soggetti enucleati dalla giurisprudenza Corte dei conti, quali le società

concessionarie di opere pubbliche o di pubblici servizi, così come rientrano nel novero degli agenti contabili gli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria degli enti e le società iscritte nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni", di cui all'art. 53, c. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ed ancora, responsabilità simile a quella sino ad ora tratteggiata è quella delineata in capo al notaio.

Anche costui è responsabile di imposta e sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Solo che, mentre per il notaio che non riversa le imposte che gli sono state versate dal cliente (il soggetto passivo) è ipotizzabile il reato di cui all'art. 314 del c.p., per l'albergatore il legislatore dell'emergenza, nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità ha graduato la sanzione. Non più la configurazione di peculato, avallata anche dalla Corte di cassazione, ma una responsabilità amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Va, infine, considerato che, comunque definito, l'albergatore responsabile di imposta è comunque depositario di denaro pubblico il che lo definisce, ai sensi dell'art. 44 del TU della Corte dei conti (R.d. 1214 del 1934) agente contabile.

Secondo la norma ora citata:

"La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di

conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.”

Non vi è dubbio che l’incarico di conservare pubblico denaro (perché il contante o il suo equivalente versato dal cliente come imposta di soggiorno certo non è ricavo) attribuito ex lege all’albergatore lo qualifica come agente contabile.

§ 3. MERITO

Quanto al merito la domanda è pienamente fondata atteso che a fronte della contestazione relativa all’incasso e al mancato riversamento di pecunia pubblica ammontante ad € 10.601,50, parti convenute non hanno opposto, come sarebbe stato loro dovere effettuare (art. 90, comma 2, cgc *nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni*) alcuna contestazione, con la conseguenza che graverà sulle parti convenute l’intero importo con il vincolo della solidarietà.

§ 4. INTERESSI

Alla somma così determinata si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta e in mancanza di richiesta di interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c.) dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino alla data di deposito della presente sentenza; e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

§ 5. SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, anch'esse in solido.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Il Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti della società FABILIA MILANO MARITTIMA S.r.l., con sede legale in Cervia (RA) Via XVIII Traversa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e di BASTIONI Mattia:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società FABILIA MILANO MARITTIMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e BASTIONI Mattia a pagare in favore del comune di Cervia la somma di € 10.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino alla data di deposito della presente sentenza; e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, in solido tra di loro.

b) la società FABILIA MILANO MARITTIMA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e BASTIONI Mattia a pagare le spese e competenze del presente giudizio, liquidate come da nota di segreteria in € 142,51 in solido tra di loro.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio 6 novembre 2024

Il Presidente relatore

(dott. Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 14 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente